

**Legge**  
**cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione**  
**contro le sostanze e i preparati pericolosi**  
**(LaLPChim)**

(del 21 gennaio 2008)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) del 15 dicembre 2000,
- visto il messaggio 20 marzo 2007 n. 5905 del Consiglio di Stato;

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) e delle relative ordinanze federali di esecuzione.

**Competenza**

**Art. 2** <sup>1</sup>L'applicazione della legislazione federale sui prodotti chimici e delle relative disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Esso adotta il relativo regolamento di applicazione, stabilendo le autorità incaricate dell'esecuzione, l'organizzazione e le procedure applicabili.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato è in particolare autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate.

**Delega**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo, sorveglianza e formazione.

<sup>2</sup>Esso può condizionare queste deleghe a requisiti minimi di formazione.

<sup>3</sup>Le deleghe ai privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e qualità sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti di regola a pubblico concorso.

**Informazione, sensibilizzazione e consulenza**

**Art. 4** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato assicura la necessaria informazione sui pericoli connessi con l'utilizzazione di sostanze e preparati.

<sup>2</sup>Esso collabora a tal fine con i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.

**Formazione e aggiornamento professionale**

**Art. 5** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato promuove la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, in particolare dei funzionari e degli impiegati degli enti pubblici attivi nel settore.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato organizza la formazione e l'aggiornamento professionale ad esso delegato dal Dipartimento federale degli interni (art. 12 ORRPChim).

**Tasse**

**Art. 6** <sup>1</sup>Le autorità competenti percepiscono delle tasse per l'esame di domande, la concessione di autorizzazioni e permessi, l'esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali come pure per la partecipazione ai corsi da esse proposti.

<sup>2</sup>Le spese per l'esecuzione di perizie, analisi, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie.

<sup>3</sup>Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse, ritenuto un massimo di fr. 20'000.-- per singola tassa.

**Ricorsi**

**Art. 7<sup>1</sup>** Nella misura in cui il regolamento non disciplina a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

#### **Esecuzione coattiva e sostitutiva**

**Art. 8** <sup>1</sup>Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 CPS e dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.

<sup>2</sup>A garanzia del recupero delle spese, all'autorità spetta un'ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'intervento sostitutivo è stato eseguito.

L'ipoteca legale è di rango prevalente a ogni altro pegno immobiliare e non richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro fondiario.

L'autorità competente può esigere, anche preventivamente, la prestazione di altre adeguate garanzie.<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incumbenti o non sono in grado di provvedere direttamente all'esecuzione sostitutiva, l'autorità cantonale può sostituirsi a loro.

<sup>4</sup>Resta riservata l'esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell'autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione di misure d'urgenza.

<sup>5</sup>I ricorsi contro le decisioni che dispongono l'esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell'autorità di ricorso.

#### **Procedura penale**

**Art. 9** <sup>1</sup>I delitti puniti dalla legge federale (art. 49 LPChim) sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.

<sup>2</sup>Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 50 LPChim) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.<sup>3</sup>

#### **Entrata in vigore**

**Art. 10** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione<sup>4</sup>, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.<sup>5</sup>

---

Publicato nel BU **2008**, 333.

<sup>1</sup> Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

<sup>2</sup> Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.

<sup>4</sup> Non soggetta ad approvazione federale - BU 2008, 333.

<sup>5</sup> Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 333.